

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO

Per i dipendenti delle imprese industriali edili e affini della provincia di Lecce

Valido dal **01.12.2024**

Il giorno **06 dicembre 2024** si è raggiunto l'accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro del 06.09.2018 per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini.

TRA

- **ANCE Lecce**, rappresentata dal Presidente Valentino NICOLÌ, unitamente alla delegazione industriale composta da Sergio GOFFREDO, Giampiero RIZZO, Nicola DELLE DONNE, Roberto BABBO e Antonio MONTEDORO, con l'assistenza di Angelo COSTANTINI di Confindustria Lecce, di Stefania BRANCA e Federica MARSINI di ANCE Lecce;

E

- **FENEAL-UIL Lecce**, nella persona del Segretario Generale Salvatore LISTINGE e del Segretario provinciale Marco SCHIRINZI ;
- **FILCA-CISL Lecce**, nella persona del Reggente Antonio DELLE NOCI e del Sub Reggente Angelo PEZZUTO;
- **FILLEA-CGIL Lecce**, nella persona del Segretario Generale Luca TOMA e del Segretario provinciale Antonio SPANO.

PREMESSA

Il settore delle costruzioni continua a rappresentare un pilastro fondamentale per l'economia della provincia di Lecce sia per il suo contributo in termini di valori economici che per la sua capacità di determinare effetti moltiplicatori sull'indotto.

In provincia di Lecce, l'edilizia si conferma settore strategico per la sua capacità di generare massa salari, per il ruolo fondamentale che svolge in termini di cura del territorio, manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, recupero, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, per la sua capacità di concorrere in maniera strategica a definire un asse industriale su cui impostare le traiettorie di sviluppo sano e sostenibile del territorio, capace di creare ricchezza e lavoro stabile e di qualità.

In questo contesto la contrattazione integrativa svolge un ruolo fondamentale per garantire condizioni di sviluppo e sana concorrenza tra le imprese nonché per assicurare il riconoscimento di condizioni di lavoro sicure e degne.

Le Parti si impegnano a mettere in campo tutte le azioni possibili finalizzate a orientare il radicamento territoriale e la crescita delle imprese regolari, agevolando le imprese locali che investono in qualità e sicurezza, competitive per la loro solidità gestionale e patrimoniale, senza ricorrere a tagli all'occupazione e ai diritti. Al contempo è impegno comune delle parti assicurare condizioni in cui siano rispettati i diritti dei lavoratori e garantite piene tutele.

Le Parti ribadiscono la centralità del ruolo degli Enti Bilaterali edili quale strumento necessario per far vivere la contrattazione territoriale, soprattutto a livello territoriale locale, fondamentale nel contrasto al lavoro grigio e irregolare, per il sostegno alle imprese sane, per garantire piena esigibilità dei diritti del lavoro

Le Parti concordano, inoltre, sulla necessità di potenziare stabilmente la capacità informativa e comunicativa degli Enti Bilaterali. Ciò potrà avvenire realizzando significative azioni strumentali, stabili nel tempo, finalizzate a comunicare in modo efficace tutti i benefici, i servizi e le prestazioni che vengono erogate a lavoratori e imprese regolarmente iscritti in Cassa Edile, spesso non propriamente conosciute dagli stessi destinatari.

Le Parti confermano, infine, l'indirizzo di cooperazione e collaborazione intrapreso dalle Casse Edili industriali pugliesi. A tal fine verrà promossa la condivisione - a livello regionale e non solo - delle infrastrutture, materiali e immateriali, necessarie a portare avanti, in modo omogeneo ed innovativo, tutti i servizi e le prestazioni erogate a lavoratori ed imprese; particolare attenzione verrà posta alla digitalizzazione dei processi.

In quest'ottica le Parti Sociali confermano l'impegno a far partecipare in modo coordinato il sistema industriale degli Enti Bilaterali a tutti quei bandi od opportunità di finanziamenti di progetti/servizi funzionali agli istituti contrattuali provenienti dalla Regione o dal PNRR o da altri potenziali finanziamenti, così da poter centrare - in modo strutturale - gli obiettivi elencati nella premessa, anche al fine di ampliare le opportunità offerte ad imprese e lavoratori.

Le Parti ribadiscono altresì l'impegno a contrastare congiuntamente fenomeni elusivi e distorsivi del settore che possano generare azioni di dumping contrattuale.

Al fine di rilanciare l'attenzione sui temi della regolarità e della legalità, le Parti si impegnano a promuovere azioni che valorizzino il ruolo del sistema bilaterale e dei suoi Enti ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tanto premesso,

SI CONVIENE

quanto segue:

ART 1

SISTEMA DI INFORMAZIONI

Le Parti riconoscono la validità e la necessità di un efficiente sistema di informazione e, dando seguito a quanto previsto dal CCNL, si impegnano, nel rispetto delle proprie autonomie, a darvi piena attuazione e a tal fine si programmeranno incontri periodici, di norma trimestrali.

Convengono sulla necessità di ricercare punti comuni di impegno, affinché si proceda ad un'ordinata ed organica programmazione dello sviluppo del settore. In tale visione, le parti si impegnano ad assumere iniziative, attraverso interventi presso le Pubbliche Amministrazioni, tali da favorire l'accelerazione della realizzazione dei programmi, delle procedure ed organizzazione degli appalti nonché l'utilizzo, nei tempi previsti, dei flussi finanziari.

A tal fine, ed in conformità a quanto regolamentato in sede nazionale, ANCE Lecce e le OO.SS. FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL provinciali, nelle rispettive autonomie di valutazione, concordano che una volta l'anno, di norma nel primo semestre, si incontreranno per esaminare congiuntamente la situazione nel settore.

Nel corso di tale incontro, ANCE Lecce fornirà, in applicazione e nei limiti di quanto previsto dal CCNL, informazioni globali sui programmi, sullo stato e sulle prospettive della produzione, dell'occupazione nel settore, sul mercato del lavoro, sugli eventuali fabbisogni formativi, sulle

lavorazioni affidate in appalto o subappalto, sulle previsioni di sviluppo del settore, anche in riferimento all'evoluzione tecnologica.

ART.2

ORARIO DI LAVORO

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5 e 39, lettera a) del CCNL, l'orario normale contrattuale di lavoro per tutti gli operai di produzione, nonché per gli impiegati del settore, è di **40 ore settimanali** per tutti i mesi dell'anno, ripartite, di norma, su cinque giorni dal lunedì al venerdì: resta confermato quanto stabilito all'articolo 5, lettera b) e all'articolo 44 del CCNL in materia di riduzione di orario e permessi individuali.

Agli autisti ed ai conducenti di autobetoniera si applica quanto previsto dall'articolo 6 del CCNL. Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui innanzi sono retribuite con i **minimi di paga base orari** dal CCNL.

Restano fermi, per tale categoria di lavoratori, il divisore **173**, per la determinazione della paga oraria, e il riferimento alle **40 ore** settimanali, per il calcolo ai fini contributivi del minimale orario di cui all'articolo 29 della Legge n. 341/1995.

Alla luce dei cambiamenti climatici in atto e dei relativi effetti sull'integrità fisica e psicofisica dei lavoratori, durante la stagione estiva (mesi da Giugno ad Agosto), anche in coerenza con le disposizioni normative ed amministrative della Regione Puglia, le imprese valuteranno possibili forme di rimodulazione degli orari di lavoro, al fine di renderli compatibili con l'attività lavorativa specifica e con la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tale rimodulazione degli orari di lavoro durante il periodo estivo, o comunque in occasione di eventi climatici che la rendano utile, potrà essere adottata compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative-produttive delle imprese, previo confronto con le RSA (espressione delle OO.SS. firmatarie del presente contratto) /RSU e, in mancanza, con le OO.SS. provinciali di categoria.

In ogni caso, qualora vi fosse l'esigenza più generale di forme di flessibilità, con riferimento ad una diversa organizzazione e distribuzione dell'orario di lavoro, le imprese si incontreranno con le OO.SS., unitamente alle RSU-RSA, ove esistenti, per una valutazione di merito delle rispettive esigenze.

Art. 3

**INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE
PREMIO PRODUZIONI IMPIEGATI**

In attuazione di quanto stabilito dall' Accordo Nazionale del 19 Aprile 2010, gli importi in atto al 31/12/2010 dell'Elemento Economico Territoriale sono congelati, con effetto dal 1° Gennaio 2011, nella indennità territoriale di settore per gli operai e nel premio di produzione per gli impiegati e rimarranno congelati negli importi in atto alla suddetta data del 01.01.2011 e non saranno più oggetto di successiva contrattazione.

Art. 4

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

In conformità a quanto previsto negli articoli 12 e 38 del CCNL, le Parti concordano che la percentuale massima erogabile dell'EVR è il **4%** da calcolare sui minimi tabellari del CCNL in vigore all'atto della sottoscrizione del presente CIPL.

Il predetto importo è ridotto a una misura percentuale dello stesso pari alla somma delle incidenze percentuali relative agli indicatori/parametri per i quali risulta una variazione pari e/o positiva e comunque per una misura non inferiore al **30%**.

Ai fini della determinazione dell'EVR a livello provinciale, sono utilizzati, secondo le rispettive incidenze ponderali in termini percentuali, i seguenti quattro indicatori/parametri provinciali:

- Lavoratori iscritti alla Cassa Edile – incidenza ponderale 25%;
- Monte salari denunciato alla Cassa Edile – incidenza ponderale 25%;
- Ore denunciate alla Cassa Edile – incidenza ponderale 25%;
- Numero Imprese Attive in Cassa Edile – incidenza ponderale 25%

I trienni da considerare per il confronto saranno **2023/2022/2021** su **2022/2021/2020**.

Le Parti si incontreranno entro il mese di marzo di ciascun anno per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell'EVR a livello provinciale in conformità alle previsioni contenute negli articoli 12 e 38 del CCNL.

Per l'anno **2024** le Parti, dopo aver verificato che **uno** dei **quattro** indicatori di riferimento (Ore denunciate) ha una variazione negativa, in conformità a quanto contenuto nel CCNL, prendono atto dell'**erogabilità al 75% dell'EVR**, pari al **3%** dei minimi tabellari in vigore all'atto della sottoscrizione del presente CIPL.

Le imprese effettueranno le verifiche dei parametri in merito all'erogazione dell'EVR secondo le procedure stabilite dal CCNL.

Le imprese che, sulla base dell'articolo 38 del CCNL, si ritenessero nelle condizioni di erogare un importo inferiore a quello innanzi stabilito, dovranno obbligatoriamente inviare una specifica comunicazione con allegata documentazione comprovante la situazione ad ANCE Lecce e alla Cassa Edile.

La mancanza di una delle due comunicazioni renderà nulla la procedura.

Sarà cura di ANCE Lecce informare le OO.SS. entro **10 giorni** e convocare le Parti per la verifica di quanto dichiarato dall'azienda entro **30 giorni**.

In virtù di quanto sopra l'EVR spettante per gli operai e gli impiegati edili, con decorrenza **01.10.2024**, nella misura riportata nella seguente tabella:

Livello	Minimi in vigore al 30.09.2024	E.V.R.
7	1.974,71	59,24
6	1.777,23	53,32
5	1.481,02	44,43
4	1.382,31	41,47
3	1.283,56	38,51
2	1.155,21	34,66
1	987,36	29,62

Art. 5

LAVORI FUORI ZONA - TRASPORTI

Le Parti convengono che:

- per i lavori fuori zona venga stabilito che all'operaio comandato temporaneamente a prestare la propria opera in località diversa da quella ove è situato il cantiere per il quale è stato assunto o nel quale è stato trasferito, ma compresa nel territorio della provincia di Lecce, non spetta l'indennità di trasferta di cui all'articolo 21 del CCNL. In tal caso l'azienda provvede a proprie spese ai mezzi di trasporto o, in difetto, alla corresponsione di un'indennità kilomtrica sia per l'andata sia per il ritorno nei giorni di prestazione lavorativa, da calcolarsi sulla base della distanza e delle tariffe previste dalle Tabelle ACI vigenti al momento dell'evento.

- per gli operai che dal cantiere di raccolta si spostano con i mezzi aziendali ai vari cantieri di destinazione situati comunque nel territorio della provincia di Lecce, fermo restando l'effettiva prestazione di **8 ore** lavorative complessive giornaliere, l'indennità di fuori zona, denominata "trasferta provincia", viene rideterminata in **5 euro**, con decorrenza **01.12.2024**, per ciascuna giornata, indipendentemente dalla distanza tra cantiere di raccolta e cantiere di destinazione.

Si precisa che, ai fini della determinazione della voce "trasferta provincia", va considerato esclusivamente il tempo di percorrenza tra il centro di raccolta ed il cantiere di destinazione (e viceversa).

Eventuale prestazione lavorativa aggiuntiva rispetto al normale orario di lavoro, per come stabilito dalla contrattazione vigente e al tempo di percorrenza sopra descritto, sarà considerata lavoro straordinario e dovrà essere regolato per come stabilito dal CCNL.

Le parti confermano che l'indennità di trasferta si applica per come previsto dal CCNL nel momento in cui il lavoratore superi i confini della provincia di Lecce

Art. 6

INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

Le Parti convengono che a decorrere dal **01.12.2024**, l'indennità sostitutiva di mensa è pari a **4,00 euro** per ogni giornata di effettiva presenza, frazionabile ad ora.

ART. 7

QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

Con riferimento alla norma contenuta all'articolo 36, lettera c) del CCNL, le quote di adesione contrattuale vengono confermate nella misura paritetica dello **0,78%**, così ripartite:

- **0,60%** per quota paritetica **provinciale** di adesione contrattuale;
- **0,18%** per quota paritetica **nazionale** di adesione contrattuale.

Le quote in oggetto vengono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 25 del CCNL, maggiorati del GNF e della percentuale per Riposi Anni (complessivamente pari al **23,45%**).

ART. 8

FERIE

In attuazione dell'articolo 15 del CCNL le Parti confermano di far usufruire un periodo di ferie collettive di **2 settimane** nel periodo luglio-agosto. Il godimento della terza settimana di ferie collettive avverrà, di norma, nel periodo delle feste natalizie e di fine anno.

Le ferie residue spettanti al singolo lavoratore potranno essere godute in periodi diversi, su richiesta dello stesso lavoratore, con un periodo di preavviso di almeno **6 giorni**, concordate fra il datore di lavoro e il lavoratore, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive.

ART. 9

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI LECCE

In attuazione del Protocollo sugli Enti Bilaterali, lettera b) del CCNL, le Parti confermano che il contributo dovuto alla Cassa Edile viene stabilito nella misura del **2,25%**, ripartito per 5/6 (**1,875%**) a carico del datore di lavoro e per 1/6 (**0,375%**) a carico del lavoratore, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione del CCNL, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'articolo 17 del CCNL.

¹ L'aliquota della quota provinciale (0,60%) è attiva a far data dal 01.05.2019 (Accordo tra le Parti Sociali territoriali del 15.04.2019, per la piena attuazione di quanto previsto nell'Accordo del 18.10.2017).

L'intero ammontare del contributo, unitamente a tutti gli altri contributi e accantonamenti dovuti, devono essere versati alla Cassa Edile entro il 30° giorno successivo alla fine del periodo di paga cui si riferisce.

Per quel che riguarda il DOL e l'Attestazione di Congruità, relativamente alla valutazione della tempestività dei versamenti, si tiene conto:

- per i versamenti eseguiti mediante Assegno Circolare: data di **emissione**;
- per i versamenti eseguiti mediante Bonifico Bancario o Pago PA: data **valuta**.

Nel caso in cui il versamento, totale o parziale, sia eseguito oltre il termine fissato, sull'intera somma dovuta sarà addebitata all'impresa, per ogni giorno di ritardo, un'**indennità integrativa**, determinata mediante applicazione di un tasso variabile, stabilito dalla CNCE.

ART. 10

ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 29 del CCNL, l'APE (ora FNAPE) è aggiornata, per la provincia di Lecce, nella misura del **2,63%**, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 24 del CCNL, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'articolo 17 del CCNL, fatti salvi diversi indirizzi concordati dalle Parti Sociali nazionali

Art. 11

ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE – ORE DI PERMESSO SINDACALE

Ai fini delle modalità di conteggio delle ore lavorate per il raggiungimento del Quorum necessario alla liquidazione dell'APE (ora FNAPE), le Parti confermano di riconoscere utili ai fini del raggiungimento del richiamato Quorum tutte le ore denunciate a titolo di "**permesso sindacale**", ivi comprese le eventuali ore legate alla partecipazione ad assemblee sindacali previste dalla normativa vigente.

ART. 12

FONDO DI GARANZIA

È confermato presso la Cassa Edile il Fondo denominato "Fondo di Garanzia" per assicurare ai lavoratori dipendenti da imprese fallite, entro i limiti di disponibilità del Fondo stesso, la differenza tra quanto effettivamente incassato dalla procedura fallimentare e quanto realmente dovuto in base alle denunce mensili. Qualora vi fossero più procedure fallimentari concluse nello stesso anno cassa edile, e il Fondo non potesse coprire l'interezza delle suddette differenze tra incassato e denunciato, la Cassa Edile ripartirà la dotazione disponibile del fondo proporzionalmente al numero di lavoratori coinvolti.

Il Fondo è finanziato con un contributo a carico delle imprese, che, in via sperimentale, per la durata della vigenza del presente integrativo viene stabilito nella misura dello **0,05%**, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 24 del CCNL, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 del CCNL. Alla scadenza del presente integrativo, le Parti Sociali si incontreranno per verificare l'andamento e l'eventuale conferma della misura.

ART. 12 bis

FONDO PREVEDI

Le Parti confermano presso la Cassa Edile il fondo denominato "Prevedi", finanziato dalle imprese nella misura dello **0,05%**, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3

dell'articolo 24 del CCNL, con decorrenza dal 01/12/2024. Le parti Sociali si incontreranno entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto per definire le modalità di effettiva mutualizzazione dei costi a carico delle imprese per effetto delle scelte di integrazione delle proprie posizioni contributive effettuate dai lavoratori, fatto salvo il comune intendimento di incentivare il pieno utilizzo del Fondo Prevedi da parte dei lavoratori e premiare le imprese virtuose. La mutualizzazione potrà erogarsi nei limiti della disponibilità del Fondo.

ART. 13

FSC (FORMAZIONE E SICUREZZA NELLE COSTRUZIONI) PROVINCIA DI LECCE

Le Parti confermano che le imprese edili potranno svolgere **gratuitamente** la formazione dei propri dipendenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri, per quanto disposto dalla normativa nazionale, dalla Conferenza Stato-Regioni e dal CCNL, a condizione che siano iscritte presso la Cassa Edile e in regola con il DOL - ed eventualmente con l'Attestazione di Congruità - al momento dell'utilizzo del corso.

I corsi di formazione di cui sopra sono quelli presenti nel catalogo di FSC (ex Scuola Edile e CPT, ora unificati nell'ente bilaterale "Formazione e Sicurezza nelle Costruzioni") e dovranno essere svolti nei tempi e nelle modalità stabilite da FSC.

Il contributo per il finanziamento di FSC è confermato nella misura dello **1,00%**, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 24 del CCNL, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'articolo 17 del CCNL.

Le parti ribadiscono il comune impegno a promuovere l'Ente FSC quale unico qualificato organismo di formazione professionale del settore, perseguendo, attraverso di esso, l'obiettivo della qualificazione e riqualificazione delle maestranze, anche in relazione al progresso tecnologico, all'integrazione dei migranti ed alla necessità di attrarre giovani figure da avviare al lavoro in edilizia, alla necessità di prevedere percorsi sempre più capillari al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 14

RAPPRESENTANTI TERRITORIALI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Premesso che:

- Sono già stati istituiti gli RLST che operano, in mancanza di elezione diretta a livello aziendale da parte dei lavoratori al loro interno, su aree territoriali di bacino, all'interno della provincia di Lecce;
- L'RLST viene eletto tramite assemblee tra i lavoratori in forza alle imprese edili facenti parte del bacino territoriale di riferimento;
- I compiti e le funzioni dell'RLST sono quelli previsti dal CCNL nonché dal TUSL;
- nello svolgimento di tali compiti lo stesso agirà d'intesa con FSC nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 37 del TUSL (formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti).

Il contributo per finanziare l'attività degli RLST viene confermato nella misura dello **0,10%**, interamente a carico dell'impresa, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 24 del CCNL, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'articolo 17 del CCNL.

ART. 15

QUOTE SINDACALI

È in facoltà degli operai edili di cedere alle OO.SS. stipulanti il presente contratto un contributo da prelevare sulle spettanze versate in loro favore presso la Cassa Edile, mediante delega

[Handwritten signatures and initials]

sottoscritta dagli stessi operai, convalidata dalla OO.SS. beneficiaria e presentata alla Cassa Edile; quest'ultima, dopo aver effettuato la trattenuta sulle somme accantonate a favore dei lavoratori cedenti, provvederà ai relativi versamenti a favore delle OO.SS. beneficiarie.

Il contributo viene confermato nella misura dello **0,72%** sulla retribuzione imponibile dichiarata in Cassa Edile, corrispondente, in via convenzionale, al **5,07%** sulla somma accantonata presso la stessa cassa.

Eventuali variazioni della percentuale di accantonamento presso la Cassa Edile, ferma restando la percentuale da applicare sulla retribuzione imponibile, comporteranno l'automatico adeguamento da parte della Cassa Edile della misura convenzionale sopra indicata.

Ogni variazione alla misura della trattenuta da calcolare sulla retribuzione imponibile è di competenza delle OO.SS., che la determineranno congiuntamente e ne daranno tempestiva comunicazione alla Cassa Edile.

Per quanto concerne la riscossione delle deleghe sindacali si demanda all'apposita convenzione sottoscritta tra le OO.SS. e la Cassa Edile.

Art. 16

PROFESSIONALITA' OPERAI OPERANTI SU BENI CULTURALI

Le Parti, considerando che il contesto provinciale salentino è caratterizzato da un importante patrimonio storico artistico archeologico che ha bisogno di essere tutelato e valorizzato, si impegnano a promuovere il riconoscimento e il rispetto del CCNL edile come l'unico applicabile sui cantieri di restauro e nei cantieri archeologici.

Art.17

ARTICOLO APPALTI

In caso di cessazione di appalto o di subentro di altro appaltatore per il completamento del cantiere, l'Azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti alla cessazione stessa, alle RSU/RSA e alle OO.SS. territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti impiegati nell'appalto.

L'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL darà comunicazione a queste ultime del subentro.

Art.18

PREMIO FEDELTA' AZIENDALE AL LAVORATORE

A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento attuativo di cui al presente articolo, e senza effetto retroattivo, all'operaio in servizio e che abbia prestato presso la stessa azienda o stesso gruppo aziendale attività superiore a 12 mesi, viene riconosciuto un premio fedeltà pari a **0.80 euro** lordi al giorno, da versare mensilmente in cassa edile, per le dodici mensilità annuali. Tale istituto viene riconosciuto al termine del rapporto lavorativo, purché questo abbia avuto una durata minima di 12 mesi o, comunque, in caso di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro, ma non di dimissioni volontarie del lavoratore, diverse dal pensionamento o dalla giusta causa.

Nel caso in cui il lavoratore non dovesse aver maturato il diritto all'erogazione, la Cassa Edile della provincia di Lecce restituirà all'impresa la somma accantonata.

La Cassa Edile della provincia di Lecce provvederà all'erogazione di tale premio. La Commissione di cui al successivo art.19 provvederà entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto a definire il suddetto regolamento, da trasmettere alle Parti Sociali.

Art.19

PRESTAZIONI CASSA EDILE

Le parti convengono, al fine di gestire le risorse derivanti dalla contribuzione per come definite dagli accordi nazionali e destinate alle premialità alle imprese (1,05%) ed in favore degli operai (0,45%) di istituire una specifica Commissione paritetica delle Parti Sociali, a cui si aggiunge il Comitato di Presidenza e la direzione della Cassa Edile di Lecce. Compito della Commissione sarà procedere a definire le modalità di riconoscimenti di tali premiazioni come anche le eventuali modifiche della disciplina di quelle vigenti e del relativo regolamento per un adeguamento alle mutate esigenze dei lavoratori e delle imprese anche in considerazione delle intese da ultimo intervenute a livello nazionale. Le modifiche proposte verranno sottoposte al successivo recepimento del Comitato di Gestione della Cassa Edile della provincia di Lecce.

ART.19bis

SOSTEGNO AL REDDITO LAVORATORI – CARENZA MALATTIA

Le parti confermano la prestazione Carenza Malattia di cui all'art.21 del precedente contratto integrativo demandando ai lavori della Commissione sopra individuata la possibilità di prevedere forme di maggiore copertura.

ART. 19ter

RIMBORSO VISITE MEDICHE

Alle imprese definite virtuose, secondo quanto riportato nell'Allegato 1, che è parte integrante del presente accordo, la Cassa Edile della provincia di Lecce riconoscerà Un Voucher annuale di importo pari ad **25 euro** per ogni singolo lavoratore denunciato in Cassa Edile, quale rimborso parziale delle spese sostenute per la visita medica obbligatoria. Per avere diritto allo stesso, l'Impresa virtuosa dovrà presentare, entro il mese di gennaio dell'anno solare successivo a quello delle visite mediche effettuate, apposita domanda su modello telematico redatto dalla Cassa Edile con l'elenco nominativo dei lavoratori ai quali è stata effettuata la visita medica nel corso dell'anno di riferimento con il visto del medico competente. Tale misura sarà finanziata facendo ricorso al fondo imprese per la premialità.

Le parti demandano alla summenzionata Commissione di definire il recepimento delle modalità della sorveglianza sanitaria, così come indicate all'interno del CCNL in via di definizione a livello nazionale.

ART. 20

INSCINDIBILITA', CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE E NORME DI RINVIO

Le disposizioni del presente contratto integrativo provinciale sono correlative e inscindibili tra di loro.

Ferma restando l'inscindibilità di cui all'alinea precedente, restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto.

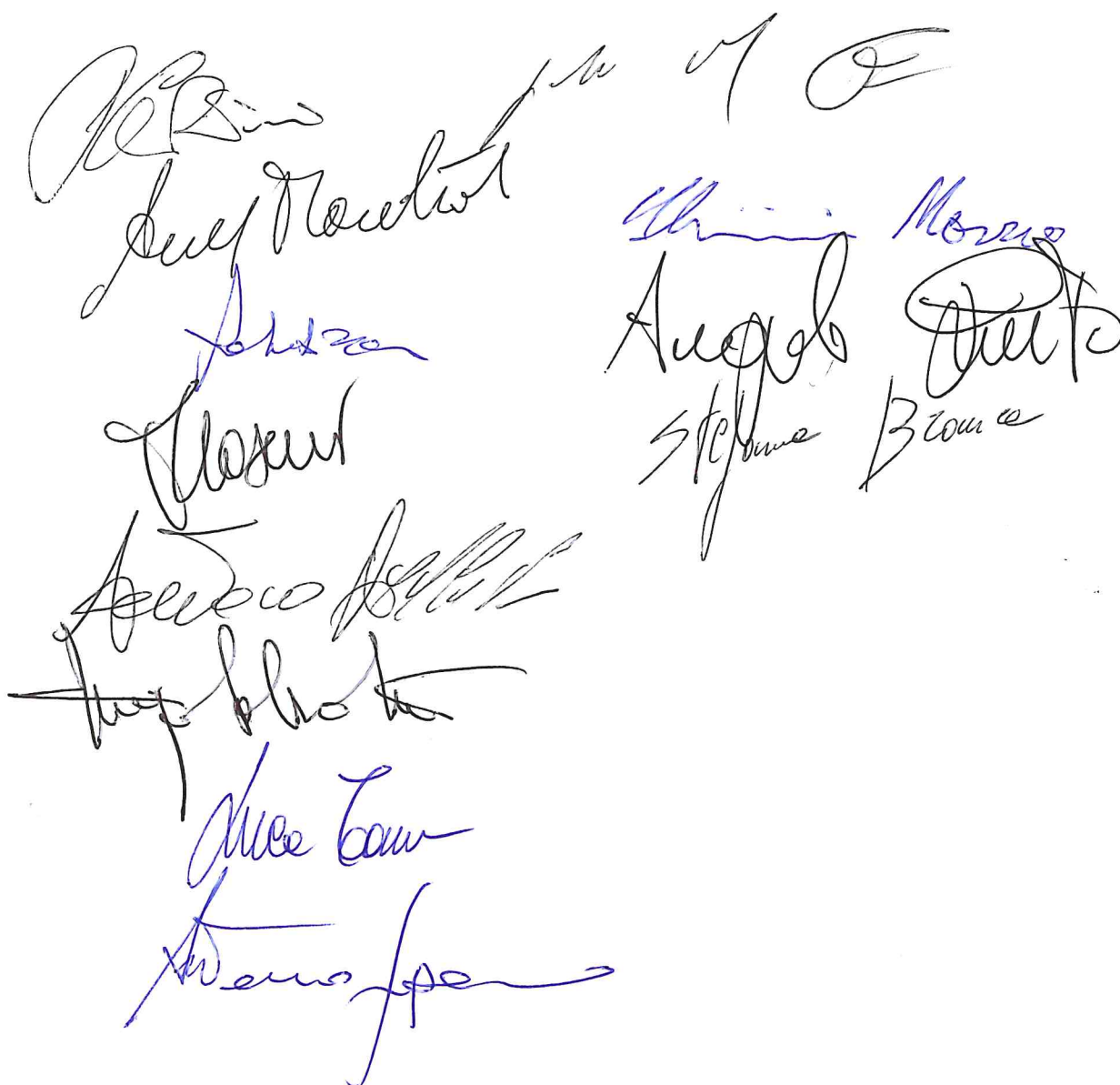
Per tutto quanto non previsto e non regolato dal presente contratto valgono le disposizioni contenute nel CCNL, ivi compresa la premessa allo stesso.

Art. 21

DECORRENZA E DURATA

Le disposizioni di cui al presente CIPL, integrative del CCNL, entrano in vigore a far data dal **01.12.2024** e hanno **validità triennale** per tutto il territorio della provincia di Lecce, salvo diverse disposizioni previste in sede di rinnovo del CCNL per i CIPL.

L.C.S.



 The block contains several handwritten signatures. On the left side, there are five signatures in black ink, stacked vertically: the first is 'R. Bini', the second is 'Luigi Nardone', the third is 'Antonio', the fourth is 'Claudio', and the fifth is 'Antonio B. B.'. Below these, there are three more signatures in blue ink: 'Michele', 'Michele', and 'Michele'. On the right side, there are two signatures in blue ink: 'Antonio' and 'Antonio'.

ALLEGATO 1

Requisiti imprese “virtuose”

Ai fini del presente CIPL, una impresa viene definita “virtuosa” nel momento in cui rispetti i seguenti parametri:

- 1) Iscritta in Cassa Edile da almeno 2 anni e con una massa salari aziendale in Cassa Edile nell'esercizio amministrativo superiore a 45.000,00
- 2) In regola con il DOL e senza azioni legali attive da parte della Cassa Edile.
- 3) Non sia in periodo di sospensione delle attività, ossia senza operai denunciati ma con solo datore di lavoro attivo.
- 4) Nell'anno Cassa Edile:
 - a) registri una media aziendale mensile di ore retribuite (denunciate e pagate secondo i parametri APE) non inferiore a 130.
 - b) Non sia stato registrato un superamento dei limiti contrattuali di ferie e permessi.



 Angel Auto

 D. B. J. / m. y

 G. J. / m. y

 Jean Vasser

 Shina Monno

 Stefano Branca

 Shina Monno

 Shina Monno

